



Le regole dell'arte

■
di Marco Loro
(Studio Legale
Avvocato Marco Loro)

Il termine è quotidianamente utilizzato in ambito processuale e non vi è giudice che, nell'ordinare un *facere* di natura tecnica, soprassedia di specificare come lo stesso debba essere eseguito "secondo le regole dell'arte". Anche a noi, comuni cittadini, sarà capitato almeno una volta di sentire o di utilizzare detta espressione con l'evidente fine di sottolineare che l'opera, di qualunque natura essa fosse, non avrebbe dovuto presentare difetti.

È forse opportuno, però, che si prenda effettiva coscienza del valore giuridico oltre che del significato di tale termine, soprattutto quando si tratti di opere e/o attività complesse come la realizzazione di un impianto di illuminazione pubblica. E il giudice così decise in sentenza: «Tizio dovrà provvedere alla demolizione del manufatto abusivo e al ripristino dei luoghi secondo le regole dell'arte».

Fu così che Tizio, rivolgendosi al proprio avvocato, chiese se il servizio igienico che il medesimo aveva costruito in sfregio alla legge avrebbe potuto essere sostituito da una fontana, da una statua oppure se doveva essere sostituito da qualcosa di più artistico.

Questo scorcio di vita processuale può ritenersi sufficientemente rappresentativo di una situazione di incertezza che caratterizza gran parte degli operatori cosiddetti "tecnici".

È evidente che esistono molteplici differenze, sia in punto culturale che intellettuale, a seconda dell'ambito di applicazione, del settore e del livello di specializzazione, ma ciò non toglie che la portata giuridica della totale osservanza delle regole in oggetto, ovvero di quelle costituenti il frutto delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche, non è per nulla scontata, tanto per gli operatori tecnici, appunto, quanto, a volte, per gli stessi operatori di diritto.

In questa sede, attesa moltitudine dei campi di applicazione, si cercherà di trovare un comune denominatore, un principio valevole in linea generale, anche se con le dovute eccezioni, concentrando la nostra attenzione sugli impianti di illuminazione pubblica.

Al riguardo, però, posto che per realizzare detto impianto, secondo le "regole dell'arte", occorre attenersi a un numero elevato di prescrizioni, le cosiddette "norme tecniche", di cui già si è parlato in un pre-

- 1 Piazza della Libertà, San Marino
- 2 Castello Ursino, Catania
- 3 Castello di Sirmione, Brescia



cedente numero di questa rivista, si eviterà di intraprendere una strada compilativa e si richiameranno solo alcune di dette prescrizioni a meri fini esemplificativi, essendo come detto il fine perseguito quello di individuare un principio quanto e più generale idoneo a contestualizzare in sede giuridica e/o processuale il concetto di cui in epigrafe.

In ambito processuale, dev'essere subito precisare, le regole dell'arte non costituiscono esclusivo parametro di riferimento per l'individuazione delle responsabilità in caso di danni.

Come ha avuto modo di argomentare la Suprema Corte di Cassazione con decisione n. 8854 del 10 maggio 2004, l'esecuzione dei lavori (in ipotesi condutture di acqua potabile) non deve avvenire solo con l'osservanza della perizia che inerisce al precipuo campo di attività (il cosiddetto rispetto delle esistenti conoscenze tecniche e scientifiche), ma, tanto nella progettazione che nell'esecuzione, deve corrispondere alla funzionalità e utilizzabilità espressamente o anche solo intrinsecamente riconducibili alle previsioni contrattuali.

Può accadere, quindi, che per contratto venga stabilito che l'esecuzione di un'opera debba caratterizzarsi per dispositivi, accorgimenti o caratteristiche le quali superino quelle che nella generalità dei casi e nel rispetto delle regole dell'arte il committente avrebbe potuto aspettarsi venissero poste in essere dall'appaltatore. In questo caso, pur nel rispetto delle regole dell'arte da parte dell'appaltatore, in caso di danni quest'ultimo non andrà esente da conseguenze allorquando, non avendo esso rispettato il contratto, il danno venga accertato non si sarebbe verificato nell'ipotesi in cui detto contratto fosse invece stato rispettato dall'appaltatore medesimo.

Ma i casi in cui l'operatore tecnico venga condannato al risarcimento dei danni pur avendo questi pienamente rispettato le regole dell'arte non sono solo quelli in cui al medesimo siano imputabili inosservanze alle pattuizioni contrattuali, come più avanti si dirà.



Il mancato rispetto delle regole dell'arte, peraltro, è stato riconosciuto dalla giurisprudenza, tanto di merito quanto di legittimità, fattore autonomo e da solo in grado di superare le stesse pattuizioni contrattuali, venendo per l'effetto a rilevare in sede di imputazione di responsabilità in forza del generale principio di buona fede. Come ha avuto infatti modo di argomentare la Suprema Corte di Cassazione, con decisione n. 8813 del 30 maggio 2003, in tema di appalto e in ipotesi di responsabilità per vizi dell'opera, l'appaltatore, anche quando sia chiamato a realizzare un progetto altrui, è sempre tenuto a rispettare le regole dell'arte ed è soggetto a responsabilità anche in caso di ingerenza del committente.


Ne consegue, continua la Suprema Corte, che la responsabilità dell'appaltatore, con il conseguente obbligo risarcitorio, non viene meno neppure in caso di vizi imputabili a errori di progettazione o direzione dei lavori se egli, accortosi del vizio, non lo abbia tempestivamente denunciato al committente manifestando formalmente il proprio dissenso, ovvero non abbia rilevato i vizi pur potendo e dovendo riconoscerli in relazione alla perizia e alla capacità tecnica da lui esigibili nel caso concreto (in senso conforme si segnala decisione della Corte di Cassazione Civile, sezione III, n. 15089 del 28 novembre 2001).

Svolte tali opportune premesse, veniamo quindi ad esaminare quanto in via generale disposto dal nostro Codice Civile e come l'insieme delle disposizioni di quest'ultimo vengano a influenzare, tanto sotto il profilo contrattuale che extracontrattuale, sempre ai fini risarcitori, l'attività di coloro i quali applicano le regole dell'arte con scrupolosa osservanza. In sede extracontrattuale rileva l'art. 2043 del Codice Civile che dispone: «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno». Tale illecito civile riguarda, come detto ma come è anche agevole comprendere a semplice lettura, la responsabilità extracontrattuale, la cosiddetta *responsabilità aquiliana* (dalla *lex aquilia de damno* che nel diritto romano disciplinava la materia), vale a dire il generico dovere giuridico di non arrecare danno ad altri, altrimenti conosciuto come il principio del *neminem laedere*.

La norma rileva posto che, come ha avuto modo di affermare in più occasioni la Suprema Corte (per tutte si cita Cassazione Civile n. 389 del 16 gennaio 1997), anche in assenza di una specifica norma tecnica che imponga determinati adempimenti è configurabile la responsabilità per danni derivanti dalla mancata osservanza delle generiche norme di salvaguardia (in ipotesi mancato rispetto di distanze nella realizzazione di un impianto elettrico a bassa tensione da parte dell'ente gestore). Il caso si presta evidentemente a un'applicazione in via analogica e generale.

Ma rimanendo sempre in detto ambito, non può soprassedersi dal richiamare altre due, fondamentali disposizioni di carattere generale, ovvero quella di cui all'art. 2050 del Codice Civile, che recita: «Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno», e quella dell'art. 2051, che recita: «Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito».

Quanto all'art. 2050 del Codice Civile, esso rileva poiché, come ha affermato la Suprema Corte, anche la



4 Castello di Rivoli, Torino
5 Castel Sant'Angelo, Roma

conduttura aerea di energia elettrica a bassa tensione costituisce attività pericolosa qualora si ometta di adottare tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa che disciplina la loro costruzione e il loro esercizio (Cassazione Civile, n. 2584 del 29 maggio 1989).

Quanto all'art. 2051, invece, esso rileva atteso che ogni impianto, anche se eseguito a regola d'arte, è soggetto a decadimenti o a sinistri che ne pregiudicano la sicurezza e in relazione ai quali, anche per il caso tali pregiudizi siano intervenuti per fatto di terzi, il gestore dell'impianto risponderà dei danni ad altri provocati, e ciò a titolo di custodia, in tutti quei casi in cui non riuscirà a provare che anche usando la massima diligenza non avrebbe potuto evitare il danno, vale a dire, appunto, dare prova di quel caso fortuito che come elaborato dalla giurisprudenza si concretizza in un «evento tanto raro che non si può pretendere se ne tenga conto».

Tornando all'ipotesi di cui all'art. 2050 del Codice Civile, devesi precisare che, come argomentato dalla giurisprudenza di legittimità, la presunzione di responsabilità contemplata dalla suddetta norma per le attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, essendo posto a carico dell'esercente l'attività pericolosa l'onere di dimostrare l'adozione di «tutte le misure idonee a evitare il danno».



6 Piazza di Spagna, Roma



Non sarebbe quindi sufficiente il raggiungimento di una prova negativa, peraltro impossibile, di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorrerebbe quella positiva di aver impiegato ogni cura o misura atta a impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo potrebbe produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa ed evento lesivo.

Non sarebbe quindi neppure sufficiente ad escludere la responsabilità del gestore dell'impianto la prova del fatto del terzo nell'ipotesi in cui il comportamento di quest'ultimo abbia costituito un elemento meramente concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate.

L'accertamento relativo all'idoneità delle cautele prescritte dalla norma (al pari di quello concernente il rapporto eziologico e la natura della attività) integra peraltro un'indagine di fatto riservata al giudice del merito il cui apprezzamento si sottrae al sindacato della Corte di Cassazione ove fondato su argomentazioni immuni da vizi logici ed errori di diritto (in tal senso Cassazione Civile n. 4710 del 29 aprile 1991).

Al fine di meglio comprendere la portata delle sopra dedotte argomentazioni si pensi al danno provocato da un impianto di pubblica illuminazione il qua-

le trovi la sua origine nella caduta di un fulmine; anche in questo caso potrebbe non ritenersi concretizzato il caso fortuito che esclude o limita la responsabilità del gestore, posto che la caduta di un fulmine è fatto naturale del tutto prevedibile e al quale si può garantire tutela attraverso determinati strumenti tecnici, come appunto l'installazione di un parafulmine.

Ecco, quindi, che subentra un ulteriore parametro di valutazione: quello del rischio tipico d'impresa.

Alle norme tecniche, alle regole dell'arte, si affiancano quindi altri parametri quali quello della frequenza e della grandezza, che approntano un criterio economico di responsabilità.

Si assume un rischio, calcolato, infinitesimale, ma sempre un rischio.

E di ciò i giudici sono ben consapevoli, ed è proprio questo il motivo che nel corso degli anni ha portato a un sempre maggiore affinamento delle indagini tecniche, in campo processuale, volto a verificare l'esistenza di quell'accorgimento il quale, pur non essendo stato "normato", avrebbe potuto evitare il verificarsi del danno.

Concludendo, non ci si illuda che con lo scrupoloso rispetto di tutte le norme tecniche e con l'integrale applicazione di tutte le nostre conoscenze scientifiche noi si rimanga esenti da ogni ipotesi di condanna al risarcimento dei danni, ma si pensi, invece, che tale risarcimento costituisce il giuridico traguardo di una società civile, la quale non abbandona nessuno al suo destino, per quanto imprevedibile questo possa essere. ■